

R.G. Trib. 1634/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA -SEZIONE LAVORO-

IL GIUDICE

Letto ed esaminato il ricorso che precede proposto da LANA SALVINA RITA, cf LNASVN76R43H194W;

vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.; ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

ritenuto, che, alla luce di tale disposizione ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisca la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;

visto l'art. 151 c.p.c.

DISPONE

la notifica del ricorso e del presente decreto nei confronti dei docenti di cui alle classi di concorso A001; A009; A014; A016; A017 delle GPS della Provincia di Caltanissetta mediante pubblicazione - per almeno 30 giorni e fino alla data dell'udienza - sul sito internet istituzionale del Ministero convenuto.

Preso atto di quanto disposto con l'art. 127-bis c.p.c. introdotto dall'art. 3, c. 10 lett. b. D.Lgs. n. 149.2022, a decorrere dal 1.1.2023 e da tale data applicabile ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale.

Rilevato che ai sensi del citato art. 127-bis, l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, può essere trattata mediante collegamenti audiovisivi a distanza, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Rilevato che tale opzione sulle modalità di trattazione è percorribile ove sia espresso il consenso preventivo delle parti o comunque non sia manifestato il dissenso.

Considerato che in via prudenziale e per ragioni di economia processuale è opportuno fissare udienza in remoto – subordinando tale modalità di trattazione al consenso delle parti - a cui è possibile partecipare presentandosi nella stanza virtuale del giudice sul software «TEAMS».

Considerato che il tipo di attività processuale ipotizzabile nel presente procedimento può essere validamente compiuto in remoto senza alcun pregiudizio per il contraddittorio e



l'approfondimento delle questioni sottoposte alla cognizione del giudice, salva diversa segnalazione dei difensori;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **15/02/2024, ore 10:30, in remoto presso l'aula virtuale del giudice attivando il seguente collegamento:**

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Ai58IQfJM0OiuA8U0D1nqeFfzH2mG5mnp727d_qsls1@thread.tacv2/1670754911590?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%22e1e4c431-5a45-41d9-9929-2554576e1748%22%7D

Assegna a parte ricorrente il termine di giorni **10** dalla comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria per la notifica a parte convenuta dell'odierno decreto e del ricorso.

Avvisa parte ricorrente che seppur il termine per la notifica non è perentorio ma ordinatorio (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9222 del 07/05/2015), la tempestiva notifica sarà valutata ai fini del regolamento delle spese di giudizio, posto che il mancato rispetto dei termini ordinatori può comportare un abuso del processo.

Avvisa parte ricorrente di depositare tempestivamente e telematicamente gli atti relativi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza allegando, in caso di società copia della visura camerale, e, nell'ipotesi di notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, comma 1-bis, come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14 il rapporto di trasmissione che è costituito dal *File DatiAtto.xml* oppure con estensione **.msg** oppure **.eml** di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Onera parte resistente di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, dichiarando la residenza o eleggendo il domicilio nel comune di Caltanissetta, depositando nella Cancelleria del Giudice memoria difensiva nella quale devono essere espone, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, tutte le sue difese, in fatto ed in diritto

Avvisa che ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede sull'eventuale istanza di trattazione in presenza nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Le parti potranno presenziare in remoto dagli studi dei loro difensori.



Invita i difensori che non siano già conosciuti dall'Ufficio a trasmettere **qualora non sia stato già fatto – entro le ore 10.00 del giorno precedente l'udienza** - nota con cui comunicano l'indirizzo di posta (non certificata), proprio o del sostituto d'udienza, da impiegare per la videoconferenza, numero telefonico per consentire la soluzione per le vie brevi di eventuali inconvenienti tecnici, copia del tesserino iscrizione all'ordine e del documento di identità con formato idoneo a visualizzare la fotografia apposta sui predetti documenti.

Caltanissetta, 25/01/2023

IL GIUDICE
Francesco Bongioanni

